

La lesione personale

Il delitto di lesione personale

Art. 582 c.p. (*Lesione personale*) - Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una **malattia nel corpo o nella mente**, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1) e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Le circostanze aggravanti (1)

Art. 583 c.p. (*Circostanze aggravanti*) - La lesione personale è **grave**, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

%

Le circostanze aggravanti (2)

La lesione personale è **gravissima** e si applica la reclusione da sei a dodici anni se dal fatto deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

Suddivisione secondo il criterio cronologico della durata della malattia

- **Lievissime**: la malattia ha una durata fino a 20 giorni.
- **Lievi**: la malattia ha una durata fino a 40 giorni.
- **Gravi**: la malattia ha una durata superiore a 40 giorni.
- **Gravissime**: la malattia è certamente o probabilmente insanabile.

Secondo l'art. 14 c.p., il periodo di durata della malattia decorre dal giorno successivo a quello da cui ha avuto inizio la malattia stessa.

Nozione di **malattia** ai fini penali

- modificazione peggiorativa dello stato anteriore della persona lesa;
- a carattere dinamico (evolutivo o involutivo, comunque attivo);
- che si estrinseca in (o è sostenuta da) un disordine funzionale apprezzabile, di una parte o dell'intero organismo;
- il quale determina una effettiva limitazione della vita organica e, soprattutto, della vita di relazione;
- e richiede un intervento terapeutico, per quanto modesto.

Nozione di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni

Per ordinarie occupazioni si devono intendere quelle attività personali lecite che prima del fatto costituivano l'abituale tenore di vita del leso.

La legge penale non considera soltanto le occupazioni lucrative, ma qualsiasi attività (culturale, sportiva, religiosa, politica, artistica, dilettantistica o professionale, etc.) purché **abituale e lecita**.

L'incapacità può essere sia totale sia parziale; se parziale, deve tuttavia risultare di notevole entità.

Può coesistere con la malattia o residuare per qualche tempo dopo la guarigione clinica, consistendo in una astenia, in una facile esauribilità fisica e/o psichica, in una spiccata emozionabilità, in turbe cenestesiche più o meno fugaci.

Oppure può configurarsi come transitoria ipototonotrofia muscolare, come limitazione articolare (per esempio in esito a fratture da poco consolidate) che impedisce l'esecuzione di taluni movimenti.

La rilevanza giuridica di queste situazioni di incapacità - che possono persino consistere in un periodo di riposo precauzionale, a seguito di processi morbosi - è subordinata alla ripercussione su una o più occupazioni abituali del soggetto, con esclusione quindi di quelle episodiche, saltuarie, rare, eccezionali.

La incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni va intesa in relazione ad ogni impiego della propria energia psico-fisica o della propria persona per un determinato scopo utile, lecito e giuridicamente apprezzabile, che, prima del fatto lesivo, caratterizzava l'abituale tenore di vita della parte offesa.

Cassazione penale, sez. IV, 13 marzo 1981

Caggiati

Nozione di malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa

Deve sussistere anzitutto un processo di malattia, caratterizzato in senso penalistico. La malattia deve, poi, estrinsecarsi attraverso una sintomatologia obiettiva di tale gravità da far ritenere che il malato sia sul punto di morire.

Pertanto la malattia deve manifestare una spiccatissima gravità attraverso segni che provano l'interessamento particolarmente accentuato delle funzioni essenziali per la vita organica, in termini di incompatibilità con la continuazione della vita stessa.

Si tratta non di semplice possibilità di morte, ma di probabilità del verificarsi dell'evento letale a brevissima scadenza, ossia di una seria e grave probabilità di morte imminente.

È necessario che nel malato siano obiettivamente constatati fenomeni morbosi generali, caratteri del polso (frequentissimo, debole, aritmico, etc.), caratteri della pressione arteriosa (estremamente bassi, appena compatibili con la vita), caratteri del respiro (superficiale, dispnoico, aritmico, con le note del respiro patologico di Cheyne-Stokes o di Kussmaul, etc.), caratteri delle funzioni nervose (perdita o grave obnubilamento della coscienza) in seguito ai quali si riconosce l'esistenza di un disordine funzionale che prelude ad una morte imminente ed immanente. Si deve dimostrare, attraverso la sintomatologia clinica, che nell'individuo si sono concretati quasi tutti gli antecedenti che preludono all'evento letale, per cui quest'ultimo è da considerarsi imminente; non basta, per contro, che sussistano le condizioni che preludono al pericolo (ferita penetrante dell'addome o del torace, stato di commozione cerebrale, etc.).

Nozione di indebolimento permanente di un senso o di un organo

Per organo si intende non una singola entità anatomica, ma una entità funzionale caratterizzata dalla specificità della funzione svolta.

Pertanto l'organo può essere definito come **un complesso di entità anatomiche che esplica una funzione ben delineata ai fini della vita organica o di relazione.**

ESEMPI DI FUNZIONI O DI SISTEMI ORGANO-FUNZIONALI:

FUNZIONE PROTETTIVA

del corpo in generale e dei visceri in particolare, esplicitata soprattutto dall'apparato tegumentario, da parti degli apparati scheletrico e muscolare:

- perdite di sostanza del tavolato cranico;
- resezioni costali;
- vaste cicatrici atrofiche con riduzione dello spessore e della capacità protettiva della cute;
- piaghe torpide, etc.

FUNZIONE DEAMBULATORIA

esplicata prevalentemente dagli arti inferiori, dal bacino e dalla colonna vertebrale, con riferimento alle strutture ossee, muscolari, vascolari e nervose:

- limitazione dei movimenti articolari fino alla rigidità di una o più articolazioni;
- difetti di consolidazione di fratture, come le pseudo-artrosi;
- accorciamento di arto inferiore con claudicazione quale esito di fratture con accavallamento di frammenti non adeguatamente trattate;
- paresi;
- alterazioni vascolari;
- processi artrosici o artritici cronici soprattutto se localizzati ad una sola piccola articolazione.

FUNZIONE PRENSILE

svolta dalle mani guidate nella loro attività dalle braccia e dagli antibracci che agiscono come leve attraverso le rispettive articolazioni (ma la perdita di una intera mano è considerata lesione personale gravissima, in quanto «mutilazione che rende l'arto inservibile»).

FUNZIONE MASTICATORIA

esercitata dal sistema dentario, ma al cui espletamento concorrono anche i mascellari, le articolazioni temporo-mandibolari, le labbra, le guance, la lingua, l'apparato muscolare che presiede ai movimenti della mandibola, i centri nervosi e le vie nervose, ecc.

ALTRE FUNZIONI O SISTEMI ORGANO-FUNZIONALI

- funzione cardio-circolatoria;
- funzione fonatoria;
- funzione respiratoria;
- funzione digestiva;
- funzione uropoietica;
- funzione emopoietica;
- funzione copulativa;
- funzione procreativa;
- funzione mammaria;
- funzione psichica;
- funzione fisiognomica, etc.

L'indebolimento di un senso o di un organo deve essere **apprezzabile** – e cioè **obiettivabile, graduabile** – e tale da costituire **un'effettiva, reale limitazione della funzione interessata, e non già meramente astratta e teorica.**

Ai fini giurisprudenziali qualunque indebolimento permanente di un organo, anche se di entità minima, configura l'aggravante in questione, dovendosi tener conto che l'entità – assai tenue ovvero assai rilevante – della menomazione dell'organo può essere valutata in funzione della graduazione della pena e non già per ammettere o per escludere l'indebolimento stesso.

In tutti i casi, compito del medico legale è quello di stabilire esattamente le **condizioni di funzionalità dell'organo precedentemente alla lesione riportata (stato anteriore)** e, raffrontando quelle condizioni con le attuali, stabilire se veramente il fatto del colpevole vi ha indotto un'apprezzabile e reale stato peggiorativo.

Particolare ocolutezza richiedono quei casi nei quali la funzione era già in precedenza alterata, per cui deve essere prospettato **l'eventuale aggravamento di una preesistente menomazione.**

L'indebolimento deve essere **permanente**, cioè tale da durare tutta la vita; secondo la giurisprudenza, è sufficiente che sussista un difficile e ben lontano o incerto ripristino dello stato normale della persona offesa.

La valutazione dell'indebolimento si dovrà fare perciò soltanto quando il processo di malattia sia cessato, in quanto l'indebolimento in questione deve essere considerato un **esito**, ossia una forma di danno definitivamente **stabilizzato** e quindi irreversibile, vale a dire un danno **statico** e **non dinamico**: un danno, in altri termini, **insuscettibile di significative modificazioni nel tempo.**

Ai fini della circostanza aggravante di cui all'art. 583 comma 1 n. 2 c.p., è irrilevante il maggiore o minore grado dell'indebolimento e, pertanto, sussiste sempre l'indebolimento permanente dell'organo della pensione quando vi sia l'amputazione di una parte del dito della mano.

Cassazione penale, sez. IV, 18 novembre 1985

Ferretti

In tema di lesioni personali, la perdita dell'uso (art. 583 comma 2 n. 2 c.p.) per gli **organi a costituenti plurimi o a funzione simile** si verifica solo quando tutti gli elementi che li compongono siano perduti, mentre la perdita di una sola parte comporta effetti che variano dall'irrilevanza all'indebolimento permanente (art. 583 comma 1 n. 2 c.p.). Pertanto, la perdita di un occhio, risolvendosi nella perdita di un organo geminato (es. rene, testicolo), configura l'aggravante dell'indebolimento permanente e non quella della perdita dell'uso di organo.

[Cassazione penale, sez. V, 8 marzo 1994](#)

Riva

In tema di lesioni volontarie, l'indebolimento permanente della funzione visiva non è escluso dal fatto che l'occhio abbia riacquisito completa efficienza grazie all'applicazione d'una protesi (cristallino artificiale), poiché la **permanenza dell'indebolimento va riferito alla normale funzione dell'organo, prescindendo dall'uso coadiuvante di mezzi artificiali.**

Cassazione penale, sez. V, 6 ottobre 1993

Genco

Non esclude l'aggravante dell'indebolimento permanente dell'organo della masticazione il fatto che l'organo possa riacquistare completa efficienza attraverso l'applicazione di una protesi.

Cassazione penale, sez. V, 29 marzo 1984

Schwegkofler

In tema di lesioni personali non è ravvisabile l'aggravante di cui al n. 2 dell'art. 583 c.p. qualora la persona offesa volontariamente si sia sottoposta a speciali trattamenti terapeutici che abbiano dato esito favorevole rispetto all'indebolimento di un senso o di un organo, diagnosticato originariamente come permanente e successivamente rimosso a seguito di quei trattamenti.

[Cassazione penale, sez. V, 14 ottobre 1986](#)

Carone

Ai fini della configurabilità del delitto di lesioni gravi, non ha rilievo che l'organo già fosse menomato, purché si verifichi un ulteriore aggravamento, che ne **compromette maggiormente la funzionalità.**

Cassazione penale, sez. V, 5 ottobre 1989

Cantagallo

Anche l'avulsione di un solo dente incisivo è idonea ad integrare l'ipotesi di cui all'art. 583 prima parte n. 2 c.p., nè l'applicazione della protesi dentaria, che può solo consentire l'esercizio della funzione masticatoria, risulta idonea alla reintegrazione dell'organo.

Cassazione penale, sez. V, 3 febbraio 1989

Cocchi

NOZIONE DI MALATTIA CERTAMENTE O PROBABILMENTE INSANABILE

È insanabile la malattia destinata a durare ed a peggiorare per tutta la vita ovvero della quale, in base ai comuni criteri previsionali, non è prevedibile la guarigione (con certezza di inguaribilità o con improbabilità prognostica relativamente all'**an** ed al **quando** della guarigione).

Si differenzia dall'indebolimento permanente di senso o di organo per il carattere di evolutività, sia pure lenta, peculiare del processo di malattia, in contrapposizione la carattere di postumo statico e non evolutivo proprio dell'indebolimento.

Esempi: tubercolosi cronica attiva; neoplasie maligne; diabete mellito; leucemie croniche; cirrosi epatica; glomerulonefrite cronica; aneurismi del cuore o dell'aorta, etc.

Nozione di perdita di un senso e perdita dell'uso di un organo

Non è necessario raggiungere il grado estremo di abolizione funzionale: vale a dire che non è richiesta la perdita funzionale assoluta.

È sufficiente che la funzione sia praticamente inutilizzabile (cosiddetto cascame di funzionalità, approssimativamente dal 90% al 100% della funzione normale).

Nozione di perdita di un arto e di mutilazione che rende l'arto inservibile

La designazione di arto si riferisce ai complessi **coscia-gamba-piede** e **braccio-antibraccio-mano**.

La perdita della mano o del piede è considerata mutilazione che rende l'arto inservibile, tenuto conto delle conseguenze assai gravi che ne derivano rispetto all'impiego e al rendimento dell'arto stesso.

Nozione di perdita della capacità di procreare

NELL'UOMO si riferisce alla *capacità generandi*, essendo pacifico che la perdita della *capacità coeundi* produce di norma anche quella della *capacità generandi*.

NELLA DONNA, oltre alla *capacità coeundi* ed a quella *generandi*, occorre considerare anche la *capacità gestandi* e la *capacità parturiendi*.

Sia per l'uomo che per la donna, accanto all'ipotesi della perdita della funzione occorre tener conto dell'ipotesi relativa all'indebolimento permanente.

Nozione di permanente e grave difficoltà della favella

Il legislatore ha voluto considerare specificamente la funzione fonatoria in quanto fondamentale ai fini della vita di relazione, ponendo sullo stesso piano tanto la perdita quanto la difficoltà della parola, se grave e irreversibile. Quando la funzione stessa sia limitata apprezzabilmente ma non gravemente, è prospettabile l'indebolimento permanente (lesione personale grave).

Allorquando le lesioni apportano conseguenze sull'uso della favella, per ravvisarvi la lesione gravissima non è necessario che si giunga ad impedire la comunicazione del proprio pensiero attraverso la parola parlata, ma è sufficiente una **difficoltà di espressione vocale**, la quale sia, oltre che **permanente** anche **grave** e sia **apprezzabile in modo oggettivo**, per se stessa, e senza tener conto degli eventuali accorgimenti apprestati dalla scienza medica o del metodo impiegato dalla persona offesa per diminuire gli effetti negativi derivanti da quella determinata lesione.

Cassazione penale, sez. I, 22 maggio 1986

Caccamo

Nozione di sfregio permanente o deformazione permanente del viso

Per **viso** s'intende la parte anteriore del capo, limitata dalla fronte compresa, dai padiglioni auricolari compresi e dal margine inferiore della mandibola, mento compreso.

Per **sfregio** s'intende una qualsiasi lesione che alteri sensibilmente l'armonia del viso nelle sue linee morfologiche ed espressive.

Per **deformazione** s'intende una lesione del viso che desti ripugnanza in chi osserva il soggetto anche soltanto di sfuggita.

In entrambi i casi deve sussistere la **permanenza del danno**.

In ipotesi subordinata può sussistere indebolimento permanente della **funzione fisionomica**.

In materia di lesioni personali va affermato che, per la sussistenza dello **sfregio permanente**, non è richiesto un ripugnante sfiguramento o una sensibile modificazione delle sembianze, ma è **sufficiente che ricorra una apprezzabile alterazione dei lineamenti del viso con effetto sgradevole se non proprio ripugnante**. (Nella fattispecie, cicatrice verticale sul dorso del naso lunga 5 cm).

Cassazione penale, sez. V, 18 febbraio 1997, n. 4113

Lalan

Ai fini della sussistenza dello **sfregio permanente**, quale aggravante del delitto di lesioni volontarie, pur non essendo necessario un ripugnante sfiguramento del volto o una sensibile modificazione delle sembianze, è indispensabile che ricorra una **notevole alterazione dei lineamenti del viso, con effetto quanto meno sgradevole**. (Fattispecie nella quale l'aggravante è stata ritenuta integrata dai guasti riportati da una persona di belle fattezze a causa dell'affossamento dello zigomo destro e dell'ingrossamento del setto nasale, prodotti dalle fratture).

Cassazione penale, sez. V, 23 settembre 1993

Di Paolo

In tema di lesioni personali gravissime, **deformazione** o deformismo è un'**alterazione anatomica del viso che ne alteri profondamente la simmetria, tanto da causare un vero e proprio sfiguramento**, mentre lo sfregio permanente è un qualsiasi nocumento che non venga a determinare la più grave conseguenza della deformazione, ma importi un turbamento irreversibile dell'armonia, dell'euritmia delle linee del viso.

[Cassazione penale, sez. IV, 4 luglio 2000, n. 12006](#)

Benuzzi e altro

Art. 585 c.p. (Circostanze aggravanti) - Nei casi preveduti dagli artt. 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, **ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.**

Agli effetti della legge penale, per «armi» s'intendono ⁽¹⁾;

1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in *modo* assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

⁽¹⁾ Gli artt. 1 e 2 della L. 18 aprile 1975, n. 110, recante le norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, distinguono le armi da guerra e le armi comuni da sparo.

CLASSIFICAZIONE DELLA LESIONE PERSONALE DOLOSA

LIEVISSIMA	LIEVE	GRAVE	GRAVISSIMA
<p>Malattia di durata non superiore a 20 giorni, senza le aggravanti di cui agli articoli 583 e 585 c.p.</p>	<p>Malattia di durata da 21 a 40 giorni</p>	<p>Malattia di durata superiore a 40 giorni. Incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a 40 giorni. Pericolo per la vita. Indebolimento permanente di un senso o di un organo.</p>	<p>Malattia certamente o probabilmente insana- bile. Perdita di un senso. Perdita dell'uso di un organo. Perdita di un arto. Mutilazione che renda l'arto inservibile. Incapacità di procreare. Difficoltà della favella grave e permanente. Deformazione o sfregio permanente del viso.</p>
<p>Si procede a querela. Referto: no. Pena: reclusione da 3 mesi a 3 anni.</p>	<p>Si procede d'ufficio. Referto obbligatorio. Pena: reclusione da 3 mesi a 3 anni.</p>	<p>Si procede d'ufficio. Referto obbligatorio. Pena: reclusione da 3 a 7 anni.</p>	<p>Si procede d'ufficio. Referto obbligatorio. Pena: reclusione da 6 a 12 anni.</p>

Modifica del codice penale: l'introduzione degli artt. 583 bis e 583 ter

La legislazione penale non può non adeguarsi al mutato contesto sociale.

La presenza sempre maggiore di immigrati nel nostro Paese, la commistione di diverse culture, hanno reso necessario un intervento normativo a tutela delle donne e delle bambine ancora vittime di pratiche barbare.

E' il caso delle **mutilazioni genitali femminili**, più comunemente note con il termine "**infibulazione**", ancora praticate in ben 30 Paesi africani e che minano profondamente la salute e la sessualità di chi ne è vittima.

Pertanto nel codice penale italiano è stato previsto un nuovo reato, la cui formulazione è volutamente generica, in modo da poter ricomprendere nella fattispecie tutti i vari tipi di lesione volontaria agli organi genitali femminili.

Esistono, infatti, vari tipi di pratiche classificate dall'Organizzazione mondiale della Sanità, di diversa gravità, le cui conseguenze - sia fisiche che psicologiche - rilevano enormemente soprattutto sotto il profilo civilistico della risarcibilità del danno materiale e morale.

Legge 9 gennaio 2006, n. 7

Con la legge 9 gennaio 2006, n. 7 pubblicata sulla G.U. del 18 gennaio 2006, n. 14 <<*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*>> - come risulta esplicitato nell'art. 1 - si intende prevenire, contrastare e reprimere le <<pratiche di mutilazione genitale femminile>> quali violazioni dei diritti fondamentali all'<<integrità della persona>> e alla <<salute>> delle donne e delle bambine.

Art. 6

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Dopo l'articolo 583 del c.p. sono inseriti i seguenti:

<<Art. 583-bis. - (*Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*). - Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un **minore** ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Art. 583-ter. – (*Pena accessoria*). – La condanna contro l'esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti previsti dall'articolo 583-bis importa la pena accessoria dell'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri>>.

Due sono le condotte incriminate con l'articolo 583-*bis* del c.p. introdotto dall'articolo 6 della legge in esame.

La **prima** è quella di chi, <<in assenza di esigenze terapeutiche>>, cagiona una <<**mutolazione degli organi femminili**>>, specificandosi che si intendono per tali la clitoridectomia (l'asportazione del clitoride), l'escissione (l'amputazione del clitoride e di parte o della totalità delle piccole labbra) e l'infibulazione (l'asportazione del clitoride, di parte o totalità delle piccole e grandi labbra vulvari con conseguente restringimento, mediante sutura, dell'apertura vaginale) nonché qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo (**art. 583-*bis*, c.p. comma 1**).

Sotto il profilo materiale, il tratto distintivo delle condotte incriminate è rappresentato dall'effetto provocato, che si sostanzia nella <<mutilazione>> dell'organo genitale femminile: sono tali, pertanto, le pratiche che implicano la rimozione totale o parziale dei genitali femminili.

Può rientrare nella dizione <<qualsiasi altra pratica>> sanzionata nel comma 1, ad esempio, la **circoncisione**, che consiste nell'asportazione di parte delle piccole labbra e di parte del clitoride.

Le condotte invece sanzionate nel **comma 2 dell'articolo 583-bis** sono quelle che, al fine di **menomare le funzioni sessuali**, provocano **lesioni da cui derivi una malattia nel corpo e nella mente, ma in assenza di mutilazioni**.

Entrambe le ipotesi delittuose configurano un reato comune commissibile da chiunque (italiano o straniero residente in Italia). Il soggetto passivo è la persona di sesso femminile (donna o bambina). Il bene giuridico tutelato è l'integrità psico-fisica del soggetto con riferimento diretto quindi al diritto alla salute garantito ex art. 32 della Costituzione.

Ai sensi dell'art. 583-ter c.p. gli esercenti una professione sanitaria (medici-chirurghi, ostetrici od infermieri professionali) scoperti a praticare mutilazioni genitali, oltre alle predette pene principali, saranno assoggettati all'interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione all'Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri a fini disciplinari.

Legge 23 marzo 2016, n. 41

Introduzione di due nuove ipotesi autonome di reato: l'**omicidio stradale (art. 589-bis c.p.)** e le **lesioni personali stradali gravi e gravissime (art. 590-bis c.p.)**, ad opera della [Legge 23 marzo 2016, n. 41](#) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016 e in vigore da 25 marzo 2016.

Il numero sempre crescente di vittime di sinistri stradali causati da condotte di guida imprudenti e/o negligenti ovvero sotto l'influenza di alcol o di sostanze stupefacenti, il risalto dato a tali eventi dagli organi di stampa e dalle associazioni nate per tutelare le vittime della strada, ha indubbiamente determinato una forte spinta sensibilizzatrice nei confronti del legislatore tale da indurlo ad elaborare ed emanare un assetto normativo finalizzato a regolamentare in maniera autonoma e specifica tali reati.

Art. 589 bis c.p.

1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti: «Art. 589-bis. (Omicidio stradale). - Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o sostanze psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

Art. 589 ter c.p.

Art. 589-ter. (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale). - Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni».

Art. 590 bis c.p.

«Art. 590-bis. (Lesioni personali stradali gravi o gravissime). - Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da **tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.**

Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, **(Art. 186 bis. * Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o cose)** il quale in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, **cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.**

Art. 590 c.p. (*Lesioni personali colpose*) - Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1239 euro.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme (sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle) per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da 247 euro a 619 euro; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da 619 euro a 1239 euro.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Testo modificato

Atto di modifica: Legge 11 gennaio 2018 , n. 3 entrata in vigore il 15/02/2018 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. (G.U. 31.01.2018)

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la